

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 7° "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A.

IL DIRIGENTE GENERALE



Ditta TRAPANI SERVIZI S.p.A.. – Autorizzazione Integrata Ambientale –
"Progetto di modifica sostanziale del piano di abbancamento rifiuti dei lotti denominati: 'vasca F' e 'ampliamento vasca F' della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in c.da Borranea del Comune di Trapani".
Procedura di modifica sostanziale A.I.A dei DD.D.G 6/2011 e 1391/2014, ai sensi dell'art. 29 *sexies* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la Direttiva 96/61/CE del 24/09/1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTO la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5

dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA la Legge regionale, 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.Lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "*Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*", che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all'A.I.A.;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.*";
- VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*", che all'art. 31 ha abrogato il D.M. n. 161/2012;
- VISTO il D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- VISTO l'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2003 (Rifiuti ammessi in discarica), comma 1, lett b), per come modificato dall'art. 48 della Legge 221/2015, che prevede: *„L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini..*
- VISTE le linee guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai "*Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non e' necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221*", pubblicate sul sito web dell'ISPAR, in data 7 dicembre 2016 ;
- VISTO il paragrafo n. 3 delle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.36/2003;
- VISTO il successivo paragrafo n. 4 delle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che "*solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica*";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e le successive modifiche ed integrazioni che all'art. 1 prevede: "*E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ...*";
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "*In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

- VISTO le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186, ;
- VISTO il D. M. 29 gennaio 2007 *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59”*;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”* (SISTR1) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* dell'1/07/2012;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”*;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n. 17669 del 14/12/2017 avente per oggetto *“Circolare Ministeriale per l'applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010* (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03/08/2005);
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la *“rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale”* nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04/01/2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29/12/2017 è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Salvatore Cocina;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”*. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. in dipendenza dell’entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 *“Modifiche alla legge regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti”*, stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell’Ambiente;



3

- VISTO il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/D.A.R. del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";
- VISTO l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15/06/2017 "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica"
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, n. 6 del 17/01/2011, con il quale è stata rilasciata in favore della Trapani Servizi S.p.A., Gestore I.P.P.C., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 36/2003, per l'impianto I.P.P.C. "Discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti solidi urbani) ubicata in Contrada Montagnola Cuddia della Borranea nel territorio di Trapani relativamente al lotto denominato "Vasca F";
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, n. 1391 del 15/09/2014, con il quale è stata rilasciata in favore della Trapani Servizi S.p.A., Gestore I.P.P.C., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 36/2003, per l'impianto I.P.P.C. "Discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti solidi urbani) ubicata in Contrada Montagnola Cuddia della Borranea nel territorio di Trapani relativamente al lotto denominato "Ampliamento Vasca F";
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, n. 1163 dell'1/09/2017, con il quale si è provveduto ad approvare la modifica non sostanziale del Piano di Abbancamento relativamente al lotto denominato "Ampliamento vasca F" consistente nell'aumento della volumetria da 265.000 mc. a 282.592 mc., per un

incremento pari a mc. 17.592, proposto dalla Trapani Servizi S.p.A., Gestore I.P.P.C., per l'impianto di discarica di C.da Borranea;

VISTA

l'istanza, prot. n. 6317 del 29/09/2017, assunta al protocollo D.A.R. in data 02/10/2017 al numero 40961, con la quale la Trapani Servizi S.p.A., nella considerazione del rapido incremento di rifiuti da abbancare autorizzato con D.D.G. n. 1163/2017, ha richiesto la modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 29 *sexies* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della volumetria di abbancamento autorizzata per la discarica di C.da Borranea, segnatamente per i lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento vasca F", proponendo un nuovo Piano di Abbancamento tale da consentire un incremento dei rifiuti da allocare stimato in 44.000 mc;

VISTO

il progetto allegato all'istanza costituito dai seguenti elaborati:

- TAV. A.01 Relazione tecnica generale
- TAV. A.02 Studio preliminare ambientale
- TAV. B.01 Planimetria dei lotti di discarica con indicazione delle curve di livello dello stato attuale;
- TAV. B.02 Planimetria dei lotti di discarica con indicazione del piano di abbancamento rifiuti approvato;
- TAV. B.03 Sezione piano di abbancamento rifiuti approvato;
- TAV. B.04 Planimetria dei lotti di discarica con indicazione del nuovo piano di abbancamento;
- TAV. B.05 Sezione nuovo piano abbancamento rifiuti;
- TAV. C.01 Computo metrico.
- TAV. C.03 Integrazione al Piano Gestione Operativa;
- TAV. C.04 Integrazione al Piano di Ripristino Ambientale;
- TAV. C.05 Integrazione al Piano di Gestione Post Operativa;
- TAV. C.06 Integrazione al Piano di Sorveglianza e Controllo.

VISTA

la nota prot. 7094 del 30/10/2017, assunta al protocollo D.A.R. in pari data al n. 45275, con la quale la Trapani Servizi S.p.A. in riscontro alla nota dipartimentale prot. 45275 del 30/10/2017, integra gli elaborati sopra trasmessi con la *TAV. C.02 Piano Economico Finanziario relativo alla modifica sostanziale del piano abbancamenti lotto F e suo ampliamento*;

VISTA

la disposizione di bonifico del 18/10/2017 con la quale la Trapani Servizi S.p.A. versa alla Cassa Regionale Siciliana al Capo 16 – Cap 1820 del bilancio la somma di € 5.000,00 a titolo di oneri istruttori per il procedimento *de quo*;

VISTO

l'istanza prot. n. 6438 del 04/10/2017, con la quale la Trapani Servizi S.p.A., ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Ambiente gli elaborati progettuali relativi alla modifica sostanziale di cui sopra al fine di acquisire il parere assoggettabilità alla VIA;

VISTA


la nota della Prefettura di Trapani n. 2532 del 03/11/2017, acquisita al protocollo D.A.R. in data 07/11/2017, con la quale si sollecita ogni utile e consentita iniziativa volta a rendere quanto più celere l'iter procedimentale di approvazione;

VISTE

le note prott. 48031 e 48039 del 17/11/2017, dell'ARTA Serv.I VAS VIA, acquisite ai prott. D.A.R. rispettivamente ai numeri 80313 e 80367 del 17/11/2017, con le quali comunica di aver avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e la pubblicazione nel portale SI-VVI;

VISTI

i verbali della CdS del 23/11/2017, giusta convocazione prot. 48035 del 17/11/2017,



5

e della C.d.S del 29/11/2017, giusta convocazione prot. 49396 del 27/11/2017, nel corso delle quali si acquisiscono i seguenti pareri:
- favorevoli, del settore 3° - Urbanistica e Gestione del Territorio, e settore 7° - Ecologia e Ambiente, espressi con nota del Comune di Trapani, prot. 108412 del 28/11/2017;
- favorevole, con prescrizioni, del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

- VISTA la nota della Trapani Servizi S.p.A. prot n. 7986 dell'1.12.2017, acquisita al prot. D.A.R. al n. 50359 dell'1.12.2017 con la quale, nelle more del rilascio dell'autorizzazione alla Variante sostanziale degli abbancamenti, chiede *"...di essere autorizzata con urgenza ad operare presso il sito di C.da Borranea l'abbancamento del sottovaglio biostabilizzato per un quantitativo massimo di circa 5.500 mc., quantitativo ampiamente entro i limiti di quanto costituisce variante NON sostanziale e compreso, ovviamente, nei limiti progettuali di cui alla variante sostanziale degli abbancamenti la cui istruttoria è in avanzata fase di espletamento..."*;
- VISTA la nota prot. 1884 del 04/12/2017, con la quale l'ASP Trapani – Dipartimento Prevenzione – U.O. Distrettuale d'Igiene e Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole al procedimento in questione;
- VISTA la nota della Prefettura di Trapani n. 85563 del 04/12/2017, acquisita al protocollo D.A.R. in pari data al n. 50663, con la quale *"prega di valutare ogni possibile soluzione volta al superamento di siffatta situazione di emergenza"*, posto che nel periodo si era esaurita la volumetria abbancabile autorizzata con il citato D.D.G./D.A.R. 1163/2017 e pertanto la discarica risultava chiusa;
- CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei RSU al fine di tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente, il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 ha indetto, con urgenza, per il giorno 05/12/2017, specifico tavolo tecnico, a cui hanno partecipato gli Enti interessati al procedimento in argomento, al fine di valutare l'istanza della Trapani Servizi S.p.A. n. 7986/2017 e superare lo stato di emergenza determinatosi dalla chiusura dell'attività della discarica di c.da Borranea a far data dal 28.11.2017;
- VISTO il verbale del tavolo tecnico del 05/12/2017 nel quale sono stati confermati i pareri espressi favorevolmente dagli Enti coinvolti nelle precedenti CC.d.S., posto che, la richiesta oggetto dell'istanza della Trapani Servizi S.p.A. n. 7986/2017 si configura come una prima e parziale attuazione del progetto di variante sostanziale già in corso di valutazione, come sopra riportato, a cui si aggiunge il parere espresso dall'ARPA ST Trapani che risulta favorevole a condizione che:
- i volumi oggetto della presente valutazione siano ricompresi nella volumetria complessiva di cui alla proposta progettuale di modifica sostanziale, il cui iter è in corso di valutazione;
 - il tritovagliatore mobile attualmente posizionato all'interno della vasca di abbancamento possa trovare collocazione in idonea area all'esterno della vasca;
 - la Ditta produca le verifiche di stabilità del sito di abbancamento.
- In merito alle superiori prescrizioni la Trapani Servizi S.p.A. ha controdedotto che:
- le quantità oggetto della presente rientrano all'interno della sagoma del progetto di abbancamento in corso di valutazione;
 - la Ditta si impegna a riattivare l'impianto TMB di Trapani contrada Belvedere nel tempo massimo di 8/10 mesi;

- *per quanto riguarda le verifiche di stabilità si rimanda all'elaborato prodotto nell'ambito del progetto di variante sostanziale in corso di valutazione*”;

VISTA

l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 6 dicembre 2017, avente per oggetto *“Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti solidi urbani) ubicata in Contrada Montagnola Cuddia della Borraena nel territorio di Trapani relativamente ai lotti denominati “Vasca F” e “Ampliamento vasca F” - Aumento della volumetria abbancabile*”, emessa a seguito del citato tavolo tecnico e quale soluzione per superare l'emergenza igienico-sanitaria che si è venuta a creare a seguito della chiusura della discarica di c.da Borraena gestita dalla Trapani Servizi. All'art.1 si ordina alla Trapani Servizi, nelle more del rilascio in ordinario dell'AIA richiesta, l'aumento della volumetria abbancabile di ulteriori 10.000 mc sui lotti denominati “Vasca F” e “Ampliamento vasca F”;

VISTA

l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 01/Rif del 15 gennaio 2018, di reitera dell'Ordinanza n. 17/Rif del dicembre 2017;

VISTA

la nota dell'ARPA ST Trapani prot. 3361 del 23/01/2018, acquisita al prot. D.A.R. n. 3154 del 23/01/2018, con la quale conferma il parere favorevole con prescrizioni sul Piano di Monitoraggio e Controllo ed inoltre evidenzia che *“In particolare il parere è subordinato alle verifiche degli enti competenti sui possibili effetti della faglia e del dissesto attivo costituito dal fenomeno di erosione accelerata.”*

PRESO ATTO


di quanto riportato a pag. 7 del parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 16/2018 del 24/01/2018, allegato al sopra citato Decreto A.R.T.A. n. 33/GAB dell'1/02/2018, ovvero che *“Dall'analisi della carta dei dissesti, invece, l'area ove insistono le vasche, per le quali si chiede l'ampliamento è interessata da erosione accelerata. Dall'esame della “Carta geologica” e della “Carta idrogeologica”, allegata allo studio preliminare ambientale, si evidenzia una faglia che interessa tutto il corpo discarica, ivi compresi i lotti per i quali si chiede l'ampliamento.”*;

PRESO ATTO

della nota prot. 708 del 23/01/2018, acquisita al prot. D.A.R. al n. 3292 del 24/01/2018, della Trapani Servizi S.p.A., con la quale in merito a quanto evidenziato dall'ARPA ST Trapani con nota prot. 3361 del 23/01/2018, rappresenta che *“Per quanto attiene la presunta faglia attiva, questa è stata esclusa da indagini geologiche e geofisiche condotte dal Geologo Rizzuto il quale ha anche dichiarato che ‘le aree in cui ricadono le due vasche in esame dal punto di vista geomorfologico oggi non sono più classificabili come zone di pericolosità (P2) e di rischio geomorfologico’ ”*;

PRESO ATTO

altresi, della nota dell'Assessorato Territorio Ambiente Servizio 2, prot. n. 2128 del 12 gennaio 2018, trasmessa dalla Trapani Servizi S.p.a, nella quale si evidenzia che *“... nel suddetto P.A.I. per mero errore grafico, nella carta della pericolosità e rischio geomorfologico, relativamente al dissesto identificato con il Cod. 051-9TP-001 non viene riportata la campitura del livello di pericolosità (P1) ma quella relativa alla tipologia del dissesto”* ed inoltre *“ per le competenze del Servizio 2 di questo Dipartimento, si comunica che, nel primo aggiornamento utile del P.A.I. del Comune di Trapani verrà corretto l'errore grafico contenuto nel D.P.R. n. 314 del 16/07/2017;*



- VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 33/GAB dell'1/02/2018, trasmesso con nota prot. 6636 dell'1/02/2018 introitata al prot. del D.A.R. al n. 4878 del 02/02/2018, con il quale l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente -acquisito il parere della Commissione Tecnica Specialistica- dispone l'esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto ambientale per il "Progetto di modifica sostanziale del piano di abbancamento rifiuti dei lotti denominati vasca F e Ampliamento vasca F della discarica sita in c.da Borranea del Comune di Trapani presentato dalla Ditta Trapani Servizi S.p.A., con sede in Trapani via del Serro C.da Belvedere";
- CONSIDERATO che il progetto *de quo* costituisce modifica sostanziale di un'installazione esistente ricompresa tra le attività industriali di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che pertanto ai sensi dell'art. 6 comma 13 del suddetto Decreto è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- CONSIDERATO che come attestato dalla ripetute ordinanze contingibili ed urgenti, emanate ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. dal Presidente della Regione Siciliana, l'attuale sistema regionale di smaltimento dei RSU continua a essere caratterizzato da elevata criticità a causa del deficit impiantistico relativo sia agli impianti di pretrattamento sia alla volumetria disponibile per l'abbancamento;
- RITENUTO che la mancata realizzazione del presente progetto di modifica sostanziale dell'impianto IPPC "Discarica per rifiuti non pericolosi" ubicata in C.da Borranea nel territorio del Comune di Trapani comporterebbe una grave crisi del sistema provinciale e regionale di smaltimento dei RSU con il conseguente determinarsi di una gravissima emergenza igienico-sanitaria;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29 bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici per il rilascio dell'A.I.A. se sono soddisfatti i criteri gestionali e costruttivi di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- RITENUTO che i criteri costruttivi e gestionali previsti per la discarica in parola, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni di seguito elencate, siano idonei a consentire lo svolgimento delle proposte operazioni di smaltimento rifiuti non pericolosi garantendo la tutela dell'ambiente e la salute degli addetti. Il progetto rispetta infatti i criteri di localizzazione, i criteri costruttivi, le modalità di gestione in fase operativa e post-operativa, le modalità di ripristino ambientale e di sorveglianza e controllo di cui al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.
- FATTI SALVI gli obblighi e i vincoli derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- RITENUTO sulla base degli esiti della conferenza e dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella procedura, che la documentazione tecnica ed il progetto presentati, comprensivi di tutte le prescrizioni scaturite nella Conferenza, sono coerenti con le disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii,
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO la nota dell'U.T.G.-Prefettura di Trapani, prot. n. 6324 del 10/12/2015, con la quale si comunica che la Società Trapani Servizi S.p.A., Società controllata e soggetta a Direzione e Coordinamento da parte del Comune di Trapani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011, non è soggetta al rilascio della documentazione antimafia in quanto Società a intero capitale pubblico;
- VISTO la ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa, effettuata in data 13/02/2018;
- VISTA la nota prot. 47465 del 09/11/2015 con la quale il D.A.R. ha approvato le garanzie finanziarie relative all'ampliamento della vasca F, per una capacità di 297.000 mc, superiore alla capacità autorizzata con il DDG 1391 del 15/09/2014 pari a 265.000 mc;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e pertanto di poter procedere al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II titolo III-Bis del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., per la modifica sostanziale dell'Impianto I.P.P.C. di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in C.da Borranea nel Comune di Trapani già autorizzato con D.D.G. del Dipartimento Regionale Ambiente n. 6 del 17/01/2011 e DD.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1391 del 15/09/2014 e n. 1163 dell'1/09/2017;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

Art. 1

Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto.

Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 sexies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii alla **Trapani Servizi S.p.A.**, società controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani, partita IVA 01976500817, con sede legale Via Del Serro s.n.c., C.da Belvedere. 91100 Trapani, per il . **“Progetto di modifica sostanziale del piano di abbancamento rifiuti dei lotti denominati: ‘vasca F’ e ‘ampliamento vasca F’ della discarica per rifiuti**

non pericolosi, sita in c.da Borraea del Comune di Trapani". Procedura di modifica sostanziale A.I.A dei DD.DG n.6/2011 e n.1391/2014., ai sensi dell'art. 29 *sexies* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Il presente provvedimento ha la medesima validità temporale del D.D.G. n. 6 del 17 gennaio 2011.

Art. 2

La modifica sostanziale al piano di abbancamento autorizzato col presente provvedimento è di 43.956,25 mc, di cui già 10.000 mc autorizzati *extra ordinem* con l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 17/Rif del 6 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e reiterata con Ordinanza n. 01/Rif del 15 gennaio 2018.

Art. 3

L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce ai sensi dell'Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I, della parte V del D.Lgs. 152/06);
- 2) Autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/06);
- 3) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/06).

Art. 4

Condizione di efficacia della presente autorizzazione all'esercizio è costituito dall'esito positivo dell'ispezione svolta dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n.36/2003 e di cui all'art. 21 del presente Decreto.

Art. 5

Il Gestore IPPC dovrà far pervenire con congruo anticipo alla Strutture Territoriali ARPA di Trapani, al Libero Consorzio di Trapani, all'ASP di Trapani, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è altresì obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di verifica di assoggettabilità, l'Autorità Competente, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i tempi e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'Autorità Competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni di legge, autorizzazioni, e norme tecniche in premessa citate, nonché delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti nel corso della procedura autorizzativa:

- *Decreto Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 33 del 01/02/2018, con cui si dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con indicazioni e prescrizioni di cui al parere n. 16 del 24/01/2018 della Commissione Tecnica Specialistica di cui alla L.R. n. 9/2015, art. 91, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante;*

- *Parere ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Trapani espresso con nota prot. 3361 del 23/01/2018, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante.*

Art. 8

L'aumento della capacità di abbancamento, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del presente Decreto, è subordinata all'approvazione dell'integrazione alle fidejussioni già approvate con provvedimento prot. 47465 del 09/11/2015, da parte del Servizio 7/D.A.R., adeguate agli indici ISTAT, che la Ditta dovrà produrre a questo Ufficio, per la parte eccedente residuale, in modo conforme all'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003 e ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dall'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali danni ambientali causati dalle operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica e ripristino ambientale.

Art. 9

I rifiuti, espressi in codice C.E.R., che possono essere ammessi in impianto, sono quelli previsti nei D.D.G. n. 6 del 17/01/2011, e comunque ad eccezione di quelli indicati nelle tabelle, di cui alle linee guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.22".

Resto fermo quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 13 gennaio 2013, n. 36 relativo a "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce-discardiche di rifiuti"

Art. 10

Il gestore dovrà conformarsi ai seguenti limiti di emissione:

- per il punto di emissione camino E1:

Inquinante		Limite
Polveri	mg/Nmc	10
HCL	mg/Nmc	10
COT	mg/Nmc	150
NOx	mg/Nmc	450
SOx	mg/Nmc	50
COx	mg/Nmc	500

per gli altri inquinanti si dovrà fare riferimento alla parte III Allegato I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per il controllo dei gas di discarica al D.Lgs. 36/2003 Annesso A, punto 2.5;

- per il punto di emissione E2 (torcia) occorrerà fare riferimento all'art. 269 punto 14 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mentre per il controllo dei gas di discarica al D.Lgs. 36/2003 Allegato A, punto 2.5;
- relativamente alle emissioni diffuse, per le polveri occorrerà fare riferimento all'Allegato V Parte I della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. mentre per le altre sostanze al citato D.Lgs. 36/2003.

Art. 11

Relativamente allo scarico delle acque meteoriche, delle acque bianche, delle acque nere e delle acque provenienti dall'impianto di trattamento del percolato (permeato), il gestore è obbligato a rispettare i limiti per lo scarico di cui alla tabella 3 dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (scarico in acque superficiali).

Art. 12



11

Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio delle attività autorizzate con il presente Decreto, dovrà produrre la seguente documentazione:

1. Se in atto variazioni rispetto ai precedenti provvedimenti autorizzativi, nominativo del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2. Se in atto variazioni rispetto ai precedenti provvedimenti autorizzativi, nominativo del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 13

La tariffa di smaltimento è soggetta a verifica, e controllo, annuale da parte di questo Dipartimento, secondo quanto previsto dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 36/2003 e dal Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15/06/2017 "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica".

Art. 14

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli parte II, titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese le autorizzazioni urbanistico-edilizie e quelle relative alla esecutività del progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Integrata è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Art. 15

Ai fini della determinazione della tariffa annua relativa all'attività di controllo di cui all'art. 1 comma 1 lett. E) e F), la ditta è onerata al pagamento delle somme calcolate ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24/04/2008.

Art. 16

Ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al gestore l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il gestore non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 17

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art. 86.

Art. 18

Il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii., oltre che per i restanti casi in cui *ope legis* è prevista la revoca.

Art. 19

L'ARPA Sicilia ST di Trapani con il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Comune di Trapani esamineranno la corretta esecuzione del progetto nonché il rispetto delle condizioni e prescrizioni autorizzative.

Art. 20

Il gestore dell'impianto è onerato di provvedere ai seguenti adempimenti:

- Comunicazione con congruo anticipo agli organi di vigilanza e controllo (ARPA Sicilia ST di Trapani, Libero Consorzio Comunale di Trapani) delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle norme vigenti in materia;
- Assistenza alle suddette autorità di vigilanza e controllo per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il gestore è in ogni caso obbligato di realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 21

Ai sensi dell'Art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, la S.T. ARPA di Trapani, accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, effettua i controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. La S.T. ARPA di Trapani e il Libero Consorzio di Trapani effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore IPPC.

Art. 22

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14, e dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/06 ss. mm. ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.


Art. 23

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui precedenti provvedimenti autorizzativi, salvo quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento.

Art. 24

Fanno parte integrante del presente Decreto i seguenti elaborati e/o note pareri:

- *Decreto Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 33 del 01/02/2018;*
- *Parere ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Trapani espresso con nota prot. 3361 del 23/01/2018*



13

Art. 25

Alla presente Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 06/12/1971n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Art. 26

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e integralmente sul sito web di questo Dipartimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii., con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Trapani, Libero Consorzio Comunale di Trapani, A.R.P.A, Sicilia, A.R.P.A, ST di Trapani, Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A, Servizio 2 UU.TT.AA Trapani, ARTA DRA-Servizio 3, ARTA DRU-Servizio 4.

Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

Il Dirigente del Servizio 7
Arch. Antonino Rotella



IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Cocina



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n° 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n° 2 recante *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO l'art. 21 quater e l'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*
- VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;
- VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati che sostituisce ed abroga la Direttiva 85/337/CEE;
- VISTO il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006 recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 12.08.2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68, comma 4 il quale stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana;
- VISTA la Delibera di Giunta n.48 del 26.02.2015;
- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484 /Gab dell'11.03.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la nota prot. n. 12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2015 *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome”*, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24.06.2014 n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014 n.116;
- VISTA la Legge Regionale. 07.05.2015, n. 9 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”* ed in particolare l'art. 91 *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.189 del 21 luglio 2015 concernente: *“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione -approvazione”*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13

luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTO il D.P.R. 14.06.2016 n.12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il D.A. n.207 del 17.05.2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera della Giunta Regionale n.189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n.228 del 27.05.2016 di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTE la nota assessoriale prot. n.5056/GAB/1 del 25.07.2016 di "*Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art.2 della L.R.15.05.200, n.10*" e la nota assessoriale prot. n.7780/GAB/12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la nota Assessoriale prot.n.1811/GAB/12 del 08.03.2017 con la quale veniva trasmesso al Servizio 1 parere dell'Avvocatura del 06.02.2017 n.908/GAB.12 (cons. 4509/15) P2017-20775;

PRESO ATTO del parere dell'Avvocatura del 06.02.2017 n.908/GAB.12;

VISTA la nota prot.n.40644 del 01.06.2017;

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area 1/S.G. del 30.11.2017 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;

VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n°19 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018";

VISTA l'istanza acquisita al protocollo ARTA al n.69716 del 06.10.2017 con cui la Ditta Trapani Servizi s.p.a. con sede in Trapani via del Serro C.da Belvedere, ha chiesto all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per il "*Progetto di modifica sostanziale del piano abbancamento rifiuti dei lotti denominati Vasca F e Ampliamento Vasca F della discarica sita in c.da Borranea del Comune di Trapani*" con allegata la seguente documentazione:

- Tav. A.01 – *Relazione tecnica generale;*
- Tav. A.02 – *Studio preliminare ambientale;*
- Tav. B.01 – *Planimetria dei lotti di discarica con indicazione delle curve di livello dello stato attuale;*
- Tav. B.02 - *Planimetria dei lotti di discarica con indicazioni del piano abbancamento rifiuti approvato;*
- Tav. B.03 – *Sezioni piano di abbancamento rifiuti approvato;*
- Tav. B.04 – *Planimetria dei lotti di discarica con indicazioni del nuovo piano di abbancamento;*
- Tav. B.05 – *Sezioni nuovo piano di abbancamento rifiuti;*
- Tav. B.06 *Sezioni con confronto tra profili (stato attuale, abbancamento rifiuti approvato, abbancamento rifiuti proposto);*
- Tav. C.01 – *Computo metrico.*

PRESO ATTO che risultano essere stati pagati gli oneri istruttori ai sensi della L.R. n.9/2015 art.91;

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato è avvenuta in data

14.11.2017;

- PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- APPURATO il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi degli artt. 20 e s.s. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTA la nota prot. n. 82708 del 28.11.2017 con la quale il Servizio 1 di questo Assessorato ha trasmesso alla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;
- ACQUISITO il parere n. 16/2018 approvato nella seduta del 24.01.2018 dalla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*. (composto da n.25 pagine). con il quale è stato ritenuto che il progetto esaminato non debba essere sottoposto alla Procedura di V.I.A. a condizione che siano messe in atto le prescrizioni riportate nel citato parere;
- FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

- Art. 1 Le premesse fanno parte del presente decreto;
- Art.2 Fanno parte integrante del presente decreto il progetto e il parere n. 16/2018 approvato nella seduta del 24.01.2018 dalla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*, (composto da n.25 pagine);
- Art. 3 Acquisito il parere di cui all'art. 1, ai sensi dell'art.20 comma 5 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. si dispone l'**esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** per il "*Progetto di modifica sostanziale del piano abbancamento rifiuti dei lotti denominati Vasca F e Ampliamento Vasca F della discarica sita in c.da Borraea del Comune di Trapani*" presentato dalla Ditta Trapani Servizi s.p.a. con sede in Trapani via del Serro C.da Belvedere;
- Art. 4 Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica;
- Art.5 Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche prescrizioni inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli enti.
- Art. 6 L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.
- Art. 7 Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato; eventuali modifiche dello stesso dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di poter valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Art. 8 In conformità a quanto previsto dal comma 6, art.26 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.
- Art. 9 Ai sensi dell'art.29 comma 3 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase

di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

- Art. 10 Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- Art. 11 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.
- Art. 12 Ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. a cura dell'autorità competente; dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
- Art. 13 Ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., il presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) e inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio all'art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21.
- Art. 14 Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o entro 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li **EQ** FEB. 2018

L'Assessore
(On. Avv. Salvatore Cordaro)





Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

OGGETTO: Comune di Trapani – TP22 RIF17

Progetto di modifica sostanziale del piano abbancamento rifiuti .dei lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento Vasca F" della discarica sita in c.da Borranea del Comune di Trapani.

PROPONENTE: Trapani Servizi S.p.A. con sede in Trapani, via del Serro –c.da Belvedere.

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. art. 20 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 16/2018 del 24/01/2018

Vista l'istanza (prot. A.R.T.A. n.69716 del 06.10.2017) con la quale la Trapani Servizi S.p.A. con sede in Trapani, via del Serro –c.da Belvedere - ha chiesto l'avvio della procedura in oggetto trasmettendo la documentazione progettuale;

Vista la nota prot. n. 82708 del 28.11.2017, con la quale l'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale per l'Ambiente, Servizio I Valutazione Ambientale – ha inviato a questa Commissione il progetto relativo alla modifica sostanziale del piano abbancamento rifiuti .dei lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento Vasca F" della discarica sita in c.da Borranea del Comune di Trapani;

Vista la pec del 12.01.2018 con la quale l'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale per l'Ambiente, Servizio I Valutazione Ambientale– a integrazione del progetto già inoltrato, ha inviato a questa Commissione la relazione geologica a firma del geologo Gaetano Rizzuto del 05.01.2018;

Vista la mail del 15.01.2018 con la quale l'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale per l'Ambiente, Servizio I Valutazione Ambientale, su formale richiesta a mezzo pec del 14.01.2018, ha trasmesso il D.D.G n. 313 del 17.04.2014 con il quale è stato espresso, da parte di questo Assessorato, giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni per il progetto di "Ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi – lotto F";

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink]

PMI

Vista la mail del 16.01.2018 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Regionale per l'Ambiente di questo Assessorato ha inviato il parere reso dall'Area 2 dello stesso Dipartimento Regionale, giusta provvedimento prot. n. 2128 del 12.01.2018;

Vista la nota prot. n.3490 del 18.01.2018 con la quale l'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale per l'Ambiente, Servizio I Valutazione Ambientale, su formale richiesta a mezzo pec del 14.01.2018, ha, altresì, trasmesso, sempre a mezzo pec, la seguente documentazione:

- ✓ D.D.G. n. 6 del 17.11.2011;
- ✓ D.D.G.n. 1391 del 15.09.2014;
- ✓ D.D.G. n. 1163 del 01.09.2017;

Preso atto del contenuto della nota prot. n.3490 del 18.01.2018 laddove, all'ultimo capoverso, testualmente è scritto: *"Dopo attente ricerche in nulla osta prot. n. 1239 del 14.01.2015 non risulta agli atti di questo Servizio"*;

Visto il D.D.G. n. 1391 del 15.09.2014, rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Visto il D.D.G. n. 1163 del 01.09.2017, rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *"Norme in materia ambientale"* così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"* e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*;

Visto il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n.104 recante *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*;

Visto il Decreto Legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59 recante *"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*;

Visto il Decreto Legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 recante *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*;

Visto il D.M. 30 marzo 2015 recante le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Considerato che sono sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale di competenza regionale i progetti di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, fra cui è ricompreso quello presentato da Trapani Servizi S.p.A. srl al punto 8 t "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente";

Dato atto che la proposta progettuale presentata da Trapani Servizi S.p.A. è inquadrabile nell'alveo della "modifica sostanziale", a norma dell'art. 5, comma 1) lettera l-bis) del Testo Unico sull'Ambiente;

Preso atto che il D.D.G. n. 6 del 17.11.2011, rilasciato da questo Assessorato a pag. 3 testualmente recita "il Servizio 1 Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale ritiene che la VIA rilasciata dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 590 del 10/06/2004 è da ritenersi valida con tutte le prescrizioni in essa contenute e che saranno parte integrante del presente Decreto";

Preso atto che il D.D.G. n. 1391 del 15.09.2014, rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'art.4, prescrizione 1) testualmente recita "rispettare le condizioni e prescrizioni dettate dal parere di V.I.A. espresso dall'A.R.T.A. con DDG n. 313 del 17/04/2014";

Preso atto che il D.D.G. n. 1163 del 01.09.2017, rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a pag. 4, secondo capoverso, testualmente recita "A.R.T.A. Autorità Ambientale, nota prot. n. 61257 del 30/08/2017:..... lo scrivente Assessorato ritiene che gli interventi previsti negli elaborati trasmessi non costituiscono modifica sostanziale per la quale sia necessario attivare una procedura ex art.19 e seguenti del Codice dell'Ambiente (D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.)";

Visto l'art.91 della Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015 rubricato "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art.44 della Legge Regionale n. 3 de 17.03.2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21.07.2015 concernente "Commissione Regionale per le autorizzazioni ambientali di cui all'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione";

Visto il D.A. n. 207/GAB del 17.05.2016 con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Visto l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.A. n. 228/GAB del 27.05.2016 recante le norme sul funzionamento di questa Commissione Tecnica Specialistica;

Vista la documentazione progettuale, tecnica e amministrativa depositata presso questo Assessorato inerente il "Progetto di modifica sostanziale del piano abbancamento rifiuti dei lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento Vasca F" della discarica sita in c.da Borranea del Comune di Trapani";

Preso atto che sono stati versati gli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015;

Preso atto che è stato dato avviso sul sito web dell'autorità competente (SI.VVI. del 14.11.2017 – come da scheda C, inviata a questa Commissione) dell'attivazione del procedimento, come previsto dal Codice sull'Ambiente;

Preso atto che non sono state inoltrate a questa Commissione osservazioni da parte del pubblico;

Considerato che sono stati messi a disposizione di questa Commissione i seguenti elaborati in formato elettronico:

- Tav. A.01 – *Relazione tecnica generale;*
- Tav. A.02 – *Studio preliminare ambientale;*
- Tav. B.01 – *Planimetria dei lotti di discarica con indicazione delle curve di livello dello stato attuale;*
- Tav. B.02 – *Planimetria dei lotti di discarica con indicazioni del piano abbancamento rifiuti approvato;*
- Tav. B.03 – *Sezioni piano di abbancamento rifiuti approvato;*
- Tav. B.04 – *Planimetria dei lotti di discarica con indicazioni del nuovo piano di abbancamento;*
- Tav. B.05 – *Sezioni nuovo piano di abbancamento rifiuti;*
- Tav. B.06 – *Sezioni con confronto tra profili (stato attuale, abbancamento rifiuti approvato, abbancamento rifiuti proposto);*
- Tav. C.01 – *Computo metrico.*

Visto il verbale di conferenza dei servizi ex art. 29 nonies del D. Lgs n. 152/2006 del 29.11.2017 e relativi pareri allegati;

Vista la nota della Prefettura di Messina Fasc. n. 2532/2016 del 15.11.2017 (prot. A.R.T.A. n. 82455 del 28.11.2017);

Preso atto che dalla documentazione redatta da proponente, trasmessa a questa Commissione, emerge che "La Società Trapani Servizi S.p.A., società controllata ex artt. 2497 sexies e 2359 del C.C. dal Comune di Trapani, è stata autorizzata, nella qualità di gestore IPPC, alla realizzazione e gestione delle seguenti vasche:

VASCA identificata come "Lotto F"

- con D.D.G. n. 6 del 17/11/11 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a realizzare il lotto denominato "Lotto F" per:
 - una capacità utile di abbancamento di rifiuti non pericolosi di 390.000 m³ (ridotto a 325.000 m³ in ossequio alla prescrizione di cui all'art. 7 punto f dello stesso decreto);
 - quota max di abbancamento 186 m s.l.m.
- con Nulla Osta prot. n. 1239 del 14/01/15 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla modifica non sostanziale per:
 - un aumento della volumetria abbancabile di 20.342 m³

Attualmente la vasca denominata "Lotto F" non è in coltivazione.

VASCA identificata come "Ampliamento Lotto F"

- con D.D.G. n. 1391 del 15/09/14 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a realizzare il lotto denominato "Ampliamento lotto F" per:
 - una capacità utile di abbancamento di rifiuti non pericolosi di 265.000 m³ al lordo del ricoprimento pari a circa 212.000 t (valore non vincolante);
 - quota max di abbancamento 186 m s.l.m.
- con D.D.G. n. 1163 del 01/09/17 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla modifica non sostanziale per:
 - un aumento della volumetria abbancabile, che passa dal quantitativo precedentemente autorizzato, pari a 265.000 m³, al quantitativo pari a 282.592 m³.

Attualmente la vasca denominata "Ampliamento Lotto F" è in coltivazione.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

I lotti in questione sono ubicati all'interno del sito di discarica sita in C.da Borranea nel territorio del comune di Trapani, unico impianto di questa tipologia ancora in servizio nell'intero territorio trapanese.

Visto il Piano gestione dei rifiuti solidi urbani (PRGR), approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2 del 18.01.2016;

Considerato che, il progetto è stato sviluppato dal proponente per rispondere all'emergenza rifiuti nel territorio siciliano e al fine di scongiurare una crisi igienico sanitaria nel territorio trapanese con un aumento dei costi per i Comuni della Provincia di Trapani visto che, con diverse Ordinanze del Presidente della Regione, è stato disposto l'abbancamento nel lotto in questione, di un quantitativo di rifiuti superiore a quello preventivato, con una rapida riduzione della volumetria disponibile autorizzata.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Coerenza con i Siti di Natura 2000

La discarica di c.da Borranea non interferisce con alcun sito appartenente a Rete Natura 2000 né con aree naturali protette. Infatti, le aree naturali protette più vicine al sito sono il S.I.C. ITA 010023 "Montagna Grande di Salemi" posto circa 10 km d Est e i S.I.C. ITA 010026 "Fondali dell'Isola Dello Stagnone di Marsala" e Z.P.S. ITA 010028 "Stagnone di Marsala e Saline di Trapani-Area Marina e Terrestre", posti entrambi circa 14 km a Ovest.

Data la distanza fra l'impianto di discarica e i siti tutelati dall'Unione Europea il proponente non ha redatto alcuno studio d'incidenza ambientale.

Coerenza con il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR) in Sicilia del 2012

Il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti solidi urbani (PRGR), approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2 del 18.01.2016; al capitolo 6.1.2 prevede un deficit di volumetria di discarica nella Provincia di Trapani di 334.834 m³ (Tabella 83. Individuazione volumetrie ampliamenti discariche pubbliche per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per il triennio 2012-2014);

Lo stesso PRGR al capitolo 6.10.1 prevede per la discarica di Trapani un volume potenziale disponibile di 312.514 m³ (Tabella 123).

Dalla relazione tecnica generale redatta dal proponente la volumetria in ampliamento richiesta è stata stimata in 43.956,25 m³, pari a 39.560 t (considerando un peso specifico medio di 0,9 t/m³). Il che, tenuto conto di un conferimento medio giornaliero di 400t/g (come indicato da Trapani Servizi S.p.A.) significa una maggiore vita utile della discarica di circa 99 giorni.

Pertanto, l'ampliamento della discarica che il proponente intende portare avanti è compatibile con quanto prescritto dal PRGR e consente di prolungare la vita utile della stessa di circa 99 giorni.

Coerenza del progetto con il Piano Paesaggistico – Ambito 3

Investigando la "Carta dei vincoli paesaggistici" il lotto ricade all'intero del Piano Paesaggistico della provincia di Trapani "Ambito 3", Paesaggio Locale 16 "Marcanzotta", adottato con D.A. n.6683 del 29.12.2016, su conforme parere favorevole dell'O.R.P., reso nella seduta del 30.11.2016.

Dallo studio preliminare ambientale emerge che limitrofa alla discarica, nell'altopiano più a Sud, esiste una fascia di rispetto per area archeologica (art.10 del D.Lgs. n. 42/2004) che non è interessata dagli interventi di ampliamento.

Coerenza del progetto con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il sito ricade in un'area compresa fra Trapani, Marsala e Salemi; attorno a tale area il paesaggio si presenta pianeggiante con rilievi poco marcati e di forma tubolare, tipici dei terrazzi marini calcarenitici e sabbiosi. A ovest del sito è possibile riscontare una grande direttrice idrografica (Fiume della Marcanzotta).

Investigando le cartografie del P.A.I., la discarica ricade nei confini del bacino idrografico del Fiume Birgi (051) Area territoriale tra il Bacino idrografico del Fiume Birgi (051) e il Bacino idrografico del Fiume Lenzi Baita (050) come si evince dal relativo P.A.I., approvato con Decreto Presidente della Regione n.314 del 16.07.2007.

L'impianto di discarica non interessa alcuna area classificata a pericolosità/rischio idraulico.

Il P.A.I. individua solamente un'area di esondazione per ipotetico collasso della Diga Rubino in corrispondenza dell'alveo del Fiume di Cuddia, che è posta circa 1,5 km a nord della discarica.

L'area ove insiste la discarica interferisce, da punto di vista geomorfologico con un'area con grado di pericolosità P2 (pericolosità moderata) e rischio R4 (rischio molto elevato).

Dall'analisi della carta dei dissesti, invece, l'area ove insistono le vasche, per le quali si chiede l'ampliamento, è interessata da erosione accelerata.

Dall'esame della "Carta geologica" e della "Carta idrogeologica", allegata allo Studio preliminare ambientale, si evidenzia una faglia che interessa tutto il corpo discarica, ivi compresi i lotti per i quali si chiede l'ampliamento.

A seguito dell'abbancamento dei rifiuti nelle vasche denominate "Lotto F" e "Ampliamento Lotto F" si è avuta una sostanziale modifica delle condizioni geomorfologiche del sito in questione.

[Handwritten signatures and marks in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the left margin and several smaller ones on the right margin.]

Secondo le norme specifiche del P.A.I., Capo I assetto geomorfologico, art. 9 "Disciplina delle aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4)", l'ampliamento richiesto dalla Trapani Servizi S.p.A. non è consentito.

Per i sopraesposti motivi, la Trapani Servizi S.p.A. ha predisposto uno studio geologico di dettaglio dal quale emerge che nell'area in esame non sono presenti faglie attive tali da precludere l'ampliamento dei volumi abbancabili nelle due vasche denominate "Vasca F" e "Ampliamento della Vasca F". Dallo stesso Studio si rileva che le aree in cui ricadono le due vasche in esame dal punto di vista geomorfologico oggi non sono più classificabili come zona di pericolosità (P2) e di rischio geomorfologico (R4) e che in riferimento a quanto previsto al punto 2.1 dell'Allegato I del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, su tale area è possibile eseguire nuovi abbancamenti.

Inoltre, il proponente con istanza del 28.12.2017 (prot. A.R.T.A. n. 88672 del 29.12.2017) ha interpellato il competente Dipartimento Ambiente – Area 2 di questo Assessorato il quale, con nota prot. 2128 del 12.01.2018, ha osservato che il parere di compatibilità geomorfologica viene rilasciato solo per l'attività edilizia e di trasformazione del territorio che ricade in aree classificate a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3) ed ha comunicato che nel primo aggiornamento utile del P.A.I.: del Comune di Trapani verrà corretto l'errore grafico contenuto nel D.P.R. n. 314 del 16/07/2007 – che interessa il dissesto identificato con il codice 051-9TP-001 per il quale non viene riportata la campitura del livello di pericolosità (P1) ma quella relativa alla tipologia di dissesto.

Dall'esame del P.A.I., tenuto conto dello Studio geologico depositato dal proponente e del parere reso da questo Assessorato – Dipartimento Ambiente – Area 2, con nota prot. n. 2128 del 12.01.2018, non si riscontrano condizioni ostative all'ampliamento dei volumi abbancabili.

Il sito ove insite la discarica ricade all'interno di un'area sottoposta a vincolo idrogeologico tutelata ai sensi del R.D. n. 3267/1923.

Coerenza del progetto con il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Trapani

Il sito identificato si trova in area urbanisticamente classificata "Ftec – Attrezzature Tecnologiche" dal vigente P.R.G. del Comune di Trapani approvato con Decreto di questo Assessorato del 12 febbraio 2010, motivo per cui lo stesso Comune, in sede di conferenza dei servizi del 29.11.2017 con nota allegata (prot. n. 108177 del 28.11.2017 a firma del Dirigente del 3° Settore) ha evidenziato che l'intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio, non assume rilevanza.

Il progetto, pertanto, non è in contrasto con lo strumento di pianificazione e programmazione del Comune di Trapani.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

La discarica localizzata nel Comune di Trapani, c.da Borronea è collocata in posizione baricentrica rispetto all'intero territorio provinciale e rappresenta l'unico impianto di questa tipologia ancora

in coltivazione. Il mappale interessato è identificato al Foglio 284 particelle 51, 473 e 476 del Catasto Terreni del Comune di Trapani.

La zona su cui è collocata la discarica cartograficamente è individuabile nella Sezione n. 605120 "Ponte della Cuddia" della CTR in scala 1: 10.000, edita dalla Regione Siciliana. L'area, inoltre, ricade all'interno del territorio di Trapani e appartiene al Foglio 257 IV SE dell'IGM scala 1:25.000.

Il sito è sufficientemente lontano dall'abitato e i maggiori centri (Trapani, Marsala, Salemi e Castelvetrano) sono ubicati entro un raggio di circa 30 km, dislocati lungo la SS 115, la SS 113 e la SS 188.

L'intervento progettuale riguarda la modifica dei piani di abbancamento autorizzati con i provvedimenti di A.I.A. in possesso del proponente.

Dallo studio fornito dal proponente emerge che il piano di abbancamento autorizzato prevede una serie di terrazzamenti che partendo dal bordo del telo in HDPE di fondo si conclude a quota 186 m.s.l.m. e che la soluzione progettuale prevede una razionalizzazione dei sopradetti terrazzamenti ed una sopraelevazione su entrambe le vasche (vasca F e ampliamento vasca F), a partire dalle quote autorizzate, che consentirebbe di ricavare un'ulteriore capacità ricettiva di circa 39.560 t.

I terrazzamenti avranno scarpate con una pendenza 2/1 ovvero formeranno un angolo di 27° con l'orizzontale, altezza pari a circa 3 m e base, a profilo ultimato, pari a circa 3,50 m, al fine di garantire:

- uniforme stabilità del pendio e consentire un' agevole esecuzione della fase di capping finale del lotto
- creare un vero e proprio percorso perimetrale ad ogni terrazzamento utile per le successive operazioni di gestione e manutenzione

Il proponente prevede che i rifiuti trattati secondo l'attuale normativa, saranno depositati e costipati mediante l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati, cercando di ottenere nella massa il maggiore peso specifico che normalmente si aggira attorno a valori di 0,8 - 0,9 t/mc. I rifiuti abbancati in strati orizzontali paralleli di altezza di circa un metro, saranno successivamente ricoperti con materiale inerte così come previsto nel D.Lgs. 36/03.

Nello studio redatto dalla Società si rileva che:

- ✓ Non sono previsti movimenti terra in quanto non necessitano sbancamenti. Invero, è prevista solo una modestissima regolarizzazione dell'attuale profilo dei rifiuti già abbancati al fine di rendere le superfici idonee all'inserimento dei nuovi volumi, rispettando le indicazioni progettuali;

- ✓ *La barriera di confinamento di fondo delle vasche denominate "Lotto F" e "Ampliamento Lotto F", così come previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., è stata già a suo tempo realizzata mediante posa di un telo impermeabile in HPDE di spessore 2 mm opportunamente ancorato e saldato a doppia pista nelle giunzioni. Con la realizzazione dell'ampliamento in oggetto non è prevista modifica alla barriera di confinamento;*
- ✓ *Il percolato viene convogliato mediante l'esistente rete di captazione ai serbatoi di raccolta in calcestruzzo posti all'interno di un apposito bacino di contenimento ubicato a Nord-Ovest della discarica, in area contigua alla SP n° 43. Tali serbatoi sono a servizio esclusivo delle vasche denominate "Lotto F" e "Ampliamento Lotto F". La nuova soluzione progettuale non modifica l'esistente rete di captazione;*
- ✓ *Al fine di evitare il ruscellamento delle acque pluviali, provenienti dalle aree contermini, è stato già realizzato un canale di gronda esterno a tutta l'area interessata dalle vasche esistenti e già esaurite, inoltre, lungo tutto il perimetro della vasca "Ampliamento lotto F" è stato realizzato un canale di gronda artificiale per far defluire le acque superficiali. La modifica al piano di abbancamenti, non alterando il contorno della vasca, non apporta modifiche neanche al sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche superficiali;*
- ✓ *Le vasche in progetto sono già dotate di una propria viabilità di accesso. Tale viabilità risulta essere realizzata in calcestruzzo armato con sponde laterali costruite anch'esse in cls armato. Su dette sedi viarie sono presenti le reti antincendio nonché quella per l'abbattimento delle polveri. La rete antincendio, facente capo all'esistente serbatoio munito di gruppo di pressurizzazione, è realizzata con tubazione interrata DN 65 mm e idranti antincendio. L'impianto di abbattimento polveri (così come quelli in esercizio) è realizzato con una condotta avente DN 63 mm in PEAD, su cui è previsto, ogni 25-30 m, l'innesto di irrigatori a pioggia idrodinamici montati su colonnine e dotati di saracinesche di comando e di esclusione. La modifica al piano di abbancamenti, non alterando la viabilità esistente, non modifica neanche i suddetti presidi;*

Il proponente ha, infine, eseguito il calcolo e le verifiche di stabilità del pendio dei lotti denominati "Lotto F" e "Ampliamento Lotto F".

Capping finale della discarica

Nello studio offerto dal proponente al capitolo 2.7 della "Relazione tecnica generale" viene descritto il capping finale che lo stesso intende realizzare.

La destinazione d'uso dell'area, durante la fase di post-esercizio della discarica, sarà a "prato" con presenza di specie arbustive, possibilmente autoctone, in maniera tale da ottimizzare l'inserimento dell'area rinaturalizzata nel contesto vegetativo preesistente.

Tale intervento prenderà avvio dall'impianto di specie pioniere molto resistenti, in grado di sopravvivere a condizioni poco favorevoli a causa del "terreno impoverito a basso franco di coltivazione; forte irraggiamento solare, dovuto all'assenza di copertura arborea; siccità nel periodo estivo; chimismo alterato del suolo."

A tali essenze vanno affiancate delle specie ad alto valore ecologico, che favoriscano il naturale processo di ricrescita della vegetazione spontanea.

Le operazioni di copertura finale (capping), rinverdimento e sistemazione finale della discarica saranno eseguite dopo il naturale assestamento dell' ammasso dei rifiuti, che si verifica durante le fasi di esercizio, chiusura e post-chiusura della discarica stessa.

Gli strati costituenti il capping non subiscono ovviamente alcuna variazione rispetto a quelli già autorizzati. Pertanto si prevede dal basso verso l'alto:

- Strato di regolarizzazione non inferiore a 50 cm con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti
- Geocomposito ad alta capacità drenante costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore tridimensionale drenante
- Geomembrana HDPE da 1,5 mm conducibilità idraulica di maggiore o uguale a 10^{-8} m/s ottenuta in monostrato mediante un procedimento di estrusione in continuo, il granulo utilizzato sarà vergine (non rigenerato) in percentuale maggiore del 97%
- Geocomposito ad alta capacità drenante, in grado di impedire la formazione di un battente idraulico, costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore tridimensionale drenante
- Terra vegetale di spessore non inferiore al metro

In particolare il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:

- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e gradiente $i=1 \leq 1,50$ l/(m*s);
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e gradiente $i=1 \leq 1,30$ l/(m*s);+resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) $\leq 10,0$ kN/m;
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) $\leq 10,0$ kN/m;
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) \leq al 50%

- permeabilità normale al piano (EN 11058) $\leq 80 \text{ l/(s} \cdot \text{m}^2)$ o 80 mm/s ;
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) $\leq 1,00 \text{ kN}$.

La geomembrana dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:

Posato a secco sullo strato di compensazione e con sovrapposizione dei teli di almeno 10 cm la saldatura sarà del tipo termico a doppia pista, ottenuta mediante cuneo radiante con termostato di controllo elettronico ed istantaneo della temperatura di saldatura, il controllo delle saldature sarà del tipo pneumatico. Il materiale dovrà essere correlato da opportune certificazioni che attestino il tipo di granulo utilizzato e che le caratteristiche del manto ottenuto siano equivalenti o migliori di quello previsto, ogni rotolo dovrà essere fornito di numero di matricola per il riconoscimento, la certificazione di qualità deve essere relativa per ogni rotolo fornito. Il manto dovrà garantire le seguenti caratteristiche:

- carico di snervamento $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- allungamento a snervamento $\geq 9\%$ (UNI 8202/8)
- carico a rottura $\geq 26 \text{ N/mm}^2$
- allungamento a rottura $\geq 700\%$,
- resistenza all'urto $\geq 800 \text{ MJ/mm}^2$ (UNI 8653)
- resistenza a lacerazione $\geq 130 \text{ N/mm}$ (UNI 8202/9)
- saldabilità: Melt Index 190/5 $\geq 2 \text{ g/10 min}$ (ISO 1133)
- stabilità dimensionale 1hr/120 °C $\leq 2,0\%$ (UNI 8202/17).

Sistema di controllo del biogas

Per quanto attiene all'intercettazione e captazione del biogas prodotto dal processo anaerobico dei rifiuti abbancati in discarica, a partire dal fondo vasca sono già posizionate delle tubazioni drenanti verticali in PEAD del DN 800.

Nel nuovo assetto del profilo queste saranno fatte salire sino al limite massimo di abbancamento, senza pertanto richiedere alcuna variazione planimetrica alla dislocazione del sistema di captazione. Queste condotte fungeranno da camicia per l'inserimento delle tubazioni per l'aspirazione del biogas da inviare al sistema di trattamento del biogas posto a valle della discarica.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Esaminata l'area vasta d'intervento nonché l'area interessata dall'impianto di discarica.

Valutato che l'area interessata dall'impianto, dall'esame degli elaborati presentati e da verifiche eseguite nel corso dell'istruttoria, è assoggettata a vincolo idrogeologico;

Valutato che a sud dell'area di discarica è presente una fascia di rispetto per area archeologica che, tuttavia, non è interessata da alcun intervento relativo all'ampliamento proposto;

Valutato che l'area non ricade:

- in zone umide;
- in zone costiere;
- in zone montuose o forestali;
- in riserve e parchi naturali;
- in aree della Rete Natura 2000;
- in zone nelle quali gli standard ambientali fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
- in zone a forte densità demografica;
- in zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Considerato che il Comune di Trapani è inserito nelle zone sismiche come zona 2 (ex media sismicità) come indicato nell'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, recepita in Sicilia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 408 del 19.12.2004.

Valutato che le componenti ambientali che potrebbero subire maggiore impatto a seguito della realizzazione del progetto sono: Flora e Fauna, Ambiente idrico, Suolo/sottosuolo/acque sotterranee e Salute pubblica.

Valutato che il proponente nello Studio preliminare ambientale ha fornito un esame delle componenti e l'impatto potenziale delle diverse fasi di realizzazione, proponendo le relative misure di mitigazione.

Valutato che da tale esame si rileva:

Atmosfera

L'impatto che le attività di cantiere determinano sulla componente atmosfera è legato essenzialmente all'emissione delle polveri a seguito di movimentazione degli automezzi e delle macchine operatrici che saranno utilizzate sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio.

Per limitare l'impatto negativo sulla componente atmosfera il proponente ha previsto di mitigare tali impatti mediante l'attuazione di alcuni accorgimenti di tipo logistico quali ad esempio la scrupolosa manutenzione di tutti i mezzi meccanici e la bagnatura periodica delle piste di transito sterrate in caso di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli.

All'interno dell'impianto tutte le strade di accesso e di transito risultano asfaltate e pertanto, anche sotto questo aspetto, viene notevolmente ridotto l'impatto causato dal sollevamento di polveri.

Per quanto riguarda le emissioni odorigene e la potenziale dispersione di eventuali pezzi leggeri (ad es. sacchetti) il proponente prevede il ricoprimento giornaliero dei rifiuti che contribuirà alla riduzione/abbattimento degli odori molesti.

Il proponente per garantire la qualità dell'aria nel sito d'intervento e nelle zone circostanti, ha previsto *prove e campionamenti in sito della qualità dell'aria così come descritto nel Piano di Sorveglianza e Controllo.*

Ritenuti esaustivi gli accorgimenti e i presidi strutturali e gestionali nonché le misure di mitigazione previsti nello studio preliminare ambientale si ritiene l'impatto sull'atmosfera trascurabile.

Ambiente idrico

Non sono previsti consumi idrici per cui non è richiesta acqua di processo.

La protezione del terreno e delle acque sarà affidata al sistema di regimentazione e convogliamento delle acque superficiali, all'impianto di raccolta. Il sistema di regimentazione e convogliamento delle acque superficiali prevede di intercettare le acque bianche esterne prima che queste entrino in contatto con le aree di discarica, recapitandole direttamente presso il recettore superficiale finale mediante un "fosso di guardia", realizzato lungo il perimetro esterno delle vasche.

Per eliminare lo scorrimento superficiale di acque meteoriche sulla strada di servizio della discarica, lungo il perimetro di questa, è prevista la realizzazione di un sistema di canali di gronda e allontanamento delle acque meteoriche.

La morfologia finale dell'area è stata curata in maniera tale da limitare la quantità di acqua che ruscella sulle scarpate e, quindi, limitare i fenomeni di erosione delle stesse scarpate per effetto del trasporto dei solidi. Tale fenomeno è peraltro limitato per effetto dell'inerbimento delle scarpate.

Le acque meteoriche che incideranno sulla superficie della discarica e che risulteranno in eccesso rispetto al tasso di assorbimento del terreno vegetale di copertura, potranno facilmente laminare e quindi essere allontanate dal corpo discarica attraverso una rete di canalette, aventi pendenza

verso l'esterno del corpo discarica ed essere convogliate, per gravità, verso la canalizzazione perimetrale all'area della discarica, con relativo smaltimento in un compluvio naturale, previo trattamento nella vasca di sedimentazione.

Considerato che le acque meteoriche sono tutte regimentate e, a seconda dell'area su cui ricadono, sono convogliate al sistema di raccolta percolati o al canale di gronda e quindi al ricettore finale, l'impatto sulla componente idrica si ritiene trascurabile.

Gestione del percolato

Il percolato di processo viene convogliato mediante la rete di captazione esistente ai serbatoi di raccolta in calcestruzzo posti all'interno di un apposito bacino di contenimento ubicato a Nord-Ovest della discarica.

I serbatoi sono a servizio esclusivo delle vasche denominate "Lotto F" e "Ampliamento Lotto F".

All'impianto di raccolta e gestione del percolato sarà affidato il compito di captare e raccogliere, per il successivo trattamento presso terzi, il percolato per un tempo non inferiore a trent'anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.

Suolo/sottosuolo e acque sotterranee

La realizzazione dell'intervento di ampliamento della discarica non comporterà sottrazione di suolo all'ambiente naturale, rispetto a quello già sottratto con la realizzazione delle vasche denominate "Lotto F" e "Ampliamento Lotto F", per cui non si prevede una modifica dell'attuale assetto del suolo/sottosuolo.

Un potenziale impatto su suolo e sottosuolo è rappresentato dalla possibilità di contaminazione a seguito di sversamenti accidentali di carburanti e lubrificanti, percolazione di acque, interrimento di rifiuti o detriti.

Unica interferenza negativa segnalata dallo studio preliminare ambientale è legata alla possibilità di percolazione sul suolo. Tuttavia, nello stesso Studio si rappresenta che la possibilità di percolazione sul suolo sarà del tutto eliminata attraverso un sistema di regimentazione e convogliamento delle acque superficiali, all'impianto di raccolta e gestione del percolato e all'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica.

Le misure di mitigazione e i provvedimenti logistici descritti nello studio preliminare ambientale dal proponente fanno sì che l'impatto sul suolo/sottosuolo e sulle acque sotterranee si può ritenere trascurabile.

Flora e fauna

La flora e la fauna, così come gli ecosistemi peculiari della zona c.da Borraonea sono caratterizzati dalla vegetazione antropica, localmente ancora ben radicata nonostante la massiccia urbanizzazione cui è stato sottoposto negli ultimi decenni il territorio comunale trapanese.

Intatti, nell'area vasta indagata la flora consta in gran parte di coltivazioni arboree o erbacee e subordinatamente di vegetazione sclerofila, l'unica ad avere un certo valore naturalistico. Fra le coltivazioni presenti si distinguono vigneti e oliveti, intervallati da spazi naturali e seminativi in aree non irrigue.

L'area non ospita specie floristiche di particolare importanza naturalistica, endemiche o protette.

Dall'analisi della componente ambientale fauna, il territorio in esame rappresenta un ambito omogeneo a bassa antropizzazione (aree agricole, aree incolte, coltivi abbandonati e zone ripariali), avente un medio valore faunistico.

La fauna selvatica complessivamente riconosciuta in tale ambito, pur possedendo un discreto indice di variabilità, non presenta emergenze rare, minacciate e/o endemiche.

Considerato che l'ampliamento volumetrico è stato progetto su due vasche esistenti e dotate dei presidi ambientali necessari, l'impatto prodotto su tale componente ambientale si ritiene trascurabile sulla ricchezza relativa, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona.

Impatto acustico

Il Comune interessato non è dotato di piano di zonizzazione acustica del territorio e, pertanto, per valutare i limiti di immissione del rumore ambientale si fa riferimento alla normativa nazionale (Legge 26.10.1995, n. 447 e ss.mm.ii. e il D.P.C.M. del 14.11.1997). In funzione delle indicazioni della suddetta legge, le aree interessate dall'attività di tritovagliaia tra possono essere considerate ricadenti nella classe V (Aree prevalentemente industriali - limiti di immissione sonora 70 dB(A) nel periodo diurno).

Nelle immediate vicinanze del sito non si riscontrano obiettivi sensibili o altri insediamenti quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali.

In fase di esercizio il funzionamento dei diversi macchinari sarà limitato alle sole ore diurne e le emissioni sonore saranno contenute, atteso che il proponente impiegherà macchinari omologati che rispettano le norme di settore. Tuttavia, lo stesso proponente, nello studio preliminare ambientale, fa presente che *se necessario la società provvederà a richiedere l'autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee in ottemperanza alla Legge 447/1995.*

Le emissioni sonore, strettamente correlate alla fase di gestione della discarica, sono contenute in quanto i macchinari utilizzati sono omologati e pertanto rispettano le normative di settore.

Valutate le misure di mitigazione proposte e gli accorgimenti tecnici previsti dal proponente e che in un vasto intorno del sito non sono presenti bersagli sensibili, l'impatto acustico si ritiene trascurabile.

Aspetti paesaggistici

In fase di esercizio la percezione visiva del territorio rimarrà praticamente inalterata per la presenza dell'intero impianto di discarica, per cui è indubbio che vi sarà un impatto sul paesaggio.

I terrazzamenti avranno scarpate con una pendenza 2/1, ovvero formeranno un angolo di 27° con l'orizzontale, altezza pari a circa 3 m e base, a profilo ultimato, pari a circa 3,50 m.

Le singole piazzole, raggiunta la configurazione finale, saranno ricoperte superiormente da terreno vegetale, per uno spessore di 1,00 m idoneo all'impianto delle essenze vegetali.

Il proponente ha studiato la conformazione degli abbancamenti in funzione della morfologia della pendice e delle aree con termini e in modo tale che le due vasche "Lotto F" e "Ampliamento Lotto F" una volta esaurite e completato l'ampliamento volumetrico richiesto si presenteranno con un unico profilo.

Il proponente fa presente che le operazioni di copertura finale (capping), rinverdimento e sistemazione finale della discarica saranno eseguite dopo il naturale assestamento dell'ammasso dei rifiuti, che si verifica durante le fasi di esercizio, chiusura e post-chiusura della discarica stessa e che la destinazione d'uso dell'area, durante la fase di post-esercizio della discarica, sarà a "prato" con presenza di specie arbustive, possibilmente autoctone, in maniera tale da ottimizzare l'inserimento dell'area rinaturalizzata nel contesto vegetativo preesistente.

L'intorno circostante è caratterizzato ad un ambiente agricolo e le aree urbane più vicine sono ubicate entro un raggio di 30 km.

Peraltro, la discarica è ubicata in un'area con un basso valore paesaggistico e urbanisticamente destinata a impianti per il trattamento dei rifiuti.

Le opere di ripristino ambientale indicate dal proponente consentiranno di uniformare l'area d'intervento al contesto rurale che caratterizza la zona, per cui si ritiene che gli effetti ambientali saranno diretti ma reversibili, una volta eseguite tutti gli interventi di ripristino ambientale, ivi compreso il capping di copertura.

Viabilità

Il traffico indotto nel normale esercizio dell'impianto di discarica sarà quello dei mezzi pesanti dedicati principalmente al trasporto dei rifiuti per il loro abbancamento. A tali flussi andranno ad

aggiungersi quelli indotti dal personale addetto all'impianto che giornalmente si reca sul posto di lavoro.

Il proponente nello studio preliminare ambientale ha indicato le strade provinciali e statali che vengono utilizzate per accedere all'interno della discarica ed ha fatto presente che lo studio non prevede un aumento del traffico indotto per il conferimento dei rifiuti da abbancare in quanto non è richiesto l'aumento della potenzialità giornaliera di trattamento ma bensì l'aumento della volumetria totale di abbancamento.

Si ritiene, pertanto, che non vi saranno impatti significativi sul traffico veicolare indotto a seguito dell'ampliamento della discarica.

Salute pubblica

L'ampliamento della discarica dal punto di vista della salute pubblica comporterà, a fronte di un rischio concreto derivante dal potenziale mancato smaltimento degli R.S.U. del territorio servito, un potenziale impatto consistente nell'incremento nella produzione di odori, biogas e percolato.

Per abbattere e/o ridurre al minimo tali impatti il proponente ha previsto idonei impianti tecnici di presidio ambientale quali rete di biogas, rete di raccolta del percolato e relative vasche di raccolta, canalizzazione delle acque superficiali, ecc..., oltre al sistema di copertura superficiale delle vasche.

Il gruppo a rischio potenzialmente più esposto è rappresentato dal personale impiegato nell'impianto il quale, secondo le indicazioni fornite dal proponente, sarà *ulteriormente tutelato dagli accorgimenti tecnici, organizzativi e procedurali previsti dalla vigente normativa per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.*

Lo stesso proponente rileva che *per l'incolumità della salute pubblica eventuali alterazioni dei fattori igienico-ambientali, saranno adeguatamente monitorati mediante le campagne previste dal succitato piano di sorveglianza e controllo.*

Ritenuti esaustivi gli accorgimenti e i presidi strutturali e gestionali nonché le misure di mitigazione previste nello studio preliminare ambientale si ritiene l'impatto trascurabile.

Produzione dei rifiuti

Dallo studio preliminare ambientale redatto dal proponente si evince che la produzione dei rifiuti è essenzialmente legata alla manutenzione dei mezzi operanti in discarica e che gli stessi saranno gestiti secondo normativa.

Dallo studio depositato non si riscontrano le modalità di gestione in caso di sversamenti accidentali di detti rifiuti che potrebbero compromettere il suolo e il sottosuolo se non

correttamente gestiti, per cui si ritiene necessario, a riguardo, prevedere precise prescrizioni che indichino al proponente le modalità di gestione di dette emergenze.

Alternative di progetto

Il sito è già dotato di tutti i presidi ambientali necessari per minimizzare l'impatto conseguente all'attività di ampliamento per cui proponente non ha valutato alternative progettuali, in considerazione anche che le modalità costruttive e gestionali proposte rappresentano delle soluzioni previste dalla normativa vigente e largamente adottate in campo sia nazionale sia internazionale.

Rischio incidenti

Considerata la tipologia dell'attività in progetto e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto delle attrezzature e degli accorgimenti che saranno adottati durante lo svolgimento delle operazioni lavorative, si ritiene che il rischio di potenziali incidenti sarà di trascurabile entità.

CONCLUSIONI

Considerato che:

- La gestione dei rifiuti in Sicilia ha raggiunto un livello di criticità preoccupante tenuto conto che le discariche attualmente esistenti hanno, ormai, raggiunto un livello di saturazione tale da non poter accogliere ulteriori rifiuti.
- Il progetto è stato sviluppato dal proponente per rispondere all'emergenza rifiuti nel territorio siciliano e al fine di scongiurare una crisi igienico sanitaria nel territorio trapanese, con un aumento dei costi per i Comuni della Provincia di Trapani.
- L'aumento della capacità di abbancamento (pari a circa 43.956, 25 m³, il che vuol dire circa 39.560 t) è stato ottenuto dal proponente sfruttando lo spazio in elevazione ancora disponibile sulle due vasche, fino ad quota massima di abbancamento pari a 192,60 m s.l.m., con una pendenza delle scarpate in elevazione pari a 27°.
- L'ampliamento della discarica avviene utilizzando i presidi ambientali già esistenti (sistema di raccolta percolato, serbatoi di raccolta percolato, pozzi di estrazione biogas, sistema di regimentazione delle acque superficiali, ecc...), i quali non subiranno variazioni planimetriche.
- Lo studio preliminare ambientale è stato redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV bis alla parte II del D.Lgs. 152/2006.
- Ai sensi dell'art.4, comma, 4 del D.Lgs n. 59/2005 per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici in termini di applicazioni delle migliori tecniche disponibili (BAT) se sono soddisfatti quelli previsti dal D. Lgs n. 36/2003.

Pag. 19

- L'area ove ricade la discarica non interferisce con alcun sito appartenente a Rete Natura 2000 né con aree naturali protette.
- L'ampliamento non richiede né spostamenti dei presidi ambientali già in essere né particolari ulteriori lavorazioni, per cui non sarà necessario intervenire sugli stessi.
- L'efficacia di tutti gli accorgimenti e presidi ambientali sarà, comunque, verificata in fase di esercizio mediante l'esecuzione delle campagne di monitoraggio ambientale previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo.
- L'accessibilità territoriale all'area vasta è garantita da tre strade statali (S.S.113, S.S. 115 e S.S.188), mentre al sito è possibile giungere solamente percorrendo la S.P. 43 che lo costeggia e la S.P. 8 di collegamento.
- Il proponente non ha considerato gli effetti ambientali legati a una possibile delocalizzazione dell'impianto in quanto il sito è già dotato di tutti i presidi ambientali necessari per minimizzare l'impatto conseguente all'attività di ampliamento.
- Il proponente ha eseguito il calcolo e le verifiche di stabilità del pendio dei lotti denominati "Lotto F" e "Ampliamento Lotto F".
- Il capping finale della discarica previsto dal proponente è coerente e conforme a quanto previsto dall'Allegato 1 al D. Lgs n. 36/2003, punto 2.4.3.

Valutato che:

- Il progetto prevede l'aumento dei volumi di rifiuti abbancabili in discarica, rispetto a quelli già autorizzati, per cui si può configurare come una modifica sostanziale, a norma dell'art. 5, comma 1) lettera l-bis) del Testo Unico sull'Ambiente;
- L'area risulta degradata e influenzata dalla presenza di un impianto di discarica composto da più vasche di cui solamente in coltivazione quella denominata "Ampliamento Lotto F".
- Le problematiche che presentava la proposta di ampliamento oggetto di valutazione (presenza di una faglia, erosione accelerata e rischio geomorfologico molto elevato – R4) sono state risolte dal proponente attraverso uno studio geologico approfondito e adeguato e dal Dipartimento Ambiente, Area 2, di questo Assessorato il quale, con nota prot. n. 2128 12.01.2018, ha reso un proprio parere a riguardo.
- Non sono presenti vincoli ambientali e paesaggistici e quindi che l'area di sedime dell'impianto non interessa direttamente zone umide, zone costiere, zone montuose o forestali, zone SIC, ZPS e/o di protezione speciale, zone ad elevata sismicità, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica né territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001.

- Nell'area in esame non sono presenti impatti ambientali significativi negativi.
- L'ampliamento che il proponente intende realizzare è compatibile e coerente con quanto previsto dal PRGR.
- Non sono previsti movimenti terra in quanto non sono necessari, salvo una modesta regolarizzazione dell'attuale profilo dei rifiuti già abbancati per rendere le superfici idonee all'inserimento dei nuovi volumi.
- Non è richiesto utilizzo di suolo naturale poiché le attività ricadono in aree già autorizzate con provvedimenti A.I.A., ancora efficaci.
- Con la realizzazione dell'ampliamento in oggetto non è prevista alcuna modifica alla barriera di confinamento già a suo tempo posta in opera.
- La nuova soluzione progettuale non modifica l'esistente rete di captazione del percolato prodotto.
- Nel nuovo assetto della discarica il sistema di captazione del biogas avverrà utilizzando le attuali tubazioni drenanti verticali in PEAD del DN 800, che saranno fatte salire sino al limite massimo di abbancamento.
- La modifica al piano di abbancamenti, non altera il contorno della vasca e non apporta modifiche neanche al sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche superficiali.
- La modifica al piano di abbancamenti, non stravolge la viabilità esistente e non apporta alcun cambiamento alle reti antincendio e all'impianto per l'abbattimento delle polveri esistenti.
- L'ampliamento posposto dalla Trapani Servizi S.p.A. è dimensionato rispetto al fabbisogno di volumetrie di discariche per la Provincia di Trapani .
- Il progetto proposto non contempla la possibilità prevista di far conferire all'interno dell'impianto di discarica anche i rifiuti provenienti da altre Province.
- L'ampliamento che il proponente intende realizzare non incide sul sistema infrastrutturale provinciale (S.P. 8 ed S.P. 43) e statale (S.S. 113, S.S. 115 ed S.S. 188) su gomma poiché l'intervento prevede un allungamento della vita utile della discarica (in questa fase) per poco più di tre mesi (secondo le stime del proponente 99 giorni).
- Sono soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti dal D. Lgs n. 36/2003.

Analizzate, alla luce dei criteri di cui all'Allegato IV-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e del DM 52/2015, le caratteristiche delle componenti ambientali allo stato attuale, la stima degli impatti generati dalla realizzazione del progetto e le misure di mitigazione previste.

Per quanto sopra considerato, valutato e analizzato questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, esprime

PARERE

positivo all'esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale ex art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto presentato dalla Trapani Servizi S.p.A. relativo alla "modifica sostanziale del piano abbancamento rifiuti dei lotti denominati "Vasca F" e "Ampliamento Vasca F", Foglio 284 particelle 51, 473 e 476 del Catasto Terreni dello stesso Comune, all'interno della sezione C.T.R. 605120 e della tavoletta I.G.M. Foglio 257 IV N.E "Dattilo", a condizione che si ottemperi, oltre alle prescrizioni già previste nel Decreto V.I.A. D.D.G. n. 313/2014 di questo Assessorato (punti dal n.01 al n.11), alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. La potenzialità di trattamento giornaliera deve rimanere inalterata rispetto a quella consentita con le autorizzazione ambientali rilasciate alla Trapani Servizi S.p.A.;
2. I rifiuti abbancabili in discarica devono essere soltanto quelli indicati all'art.2, secondo capoverso, del D.D.G. n. 1163 del 01.09.2017 e dovranno rispettare i criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 03.08.2005;
3. E' vietato lo scarico dei rifiuti polverulenti o finemente suddivisi, soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti a impedire tale dispersione;
4. I rifiuti dovranno essere abbancati in strati orizzontali di altezza massima un metro e successivamente ricoperti giornalmente con materiale inerte, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 36/2003;
5. Le condotte verticali per la captazione del biogas dovranno essere realizzate già in fase di coattivazione e dovranno essere protette perimetralmente da uno strato di materiale arido drenante;
6. L'eventuale deposito, anche solo temporaneo, di sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo, potrà avere luogo esclusivamente in apposite aree all'uopo opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti; nel caso si verifichi uno sversamento di qualsiasi entità che possa interessare anche indirettamente una qualsiasi delle matrici ambientali esposte si dovrà provvedere alla tempestiva rimozione del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discariche autorizzate; tutti gli elementi in metallo e/o plastica, i materiali di usura delle attrezzature e dei mezzi ed i residui di carburanti e/o lubrificanti saranno obbligatoriamente stoccati in aree idonee e successivamente trasportati nei centri di raccolta autorizzati per il regolare smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia;
7. L'area di ricovero dei mezzi meccanici deve essere impermeabilizzata al fine di evitare percolamenti di oli dai mezzi meccanici e di possibili inquinanti e i percorsi carrabili vanno mantenuti in buone condizioni di manutenzione;

8. Il bacino di contenimento dei serbatoi di stoccaggio del percolato di discarica dovrà essere impermeabilizzato con un sistema composto da uno strato di base di TNT, guaina in HDPE e ancora TNT o sistema equivalente;
9. La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteo-climatici. La tipologia delle misure meteo-climatiche è quella indicata dalla Tabella 2 dell'Allegato 2 al D. Lgs n. 36/2003;
10. Il proponente deve adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici finalizzati a impedire che sia percepita la presenza della discarica al di fuori della fascia di rispetto;
11. La Società dovrà perseguire tutte le tecniche per il miglioramento ambientale e le misure di controllo/monitoraggio, riduzione/mitigazione e prevenzione/compensazione, elencate e descritte nel Rapporto Preliminare Ambientale;
12. Siano osservate tutte le misure di mitigazione, tese alla minimizzazione delle emissioni in atmosfera, oltre a quelle già evidenziate nel Rapporto Preliminare Ambientale, ovvero:
 - a) Utilizzo di mezzi che rispettino le norme in materia di emissioni;
 - b) Bagnatura delle piste non asfaltate usate dagli automezzi;
 - c) Per le emissioni prodotte dalle macchine che richiedono l'uso di combustibile dovranno essere controllati periodicamente i filtri per verificarne lo stato;
 - d) Riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo le strade, piste e piazzali, mediante l'apposizione di idonea segnaletica riportante il limite di velocità consentito;
 - e) Presidio delle aree dei piazzali, delle zone soggette al transito dei veicoli, movimentazione del materiale stoccato con impianti di umidificazione (lance, cannoni, sistemi di nebulizzazione, ecc.) in modo da contenere le emissioni di polveri;
13. Lo strato superficiale di copertura, con spessore maggiore di un metro, dovrà avere caratteristiche tali da favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del ripristino ambientale, dovrà fornire una protezione adeguata contro l'erosione e dovrà proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
14. Qualora il progetto autorizzato in questa sede debba subire modifiche tecniche, progettuali, esecutive, di localizzazione, ecc..., sarà obbligo del proponente sottoporre tale variante a verifica ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.Lgs 104/2017;
15. Il proponente è onerato di presentare annualmente a questo Assessorato un report sintetico sullo stato di attuazione delle prescrizioni riportate nel presente parere e nei precedenti provvedimenti ambientali già rilasciati da questo Assessorato.

Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questa Commissione.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Il Proponente, una volta conclusa la procedura di esclusione a VIA con esito favorevole è onerato a richiedere a tutti gli Enti le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto.

I Commissari:

1. DAINA ESTER - Presidente
2. BONACCORSO ANGELO
3. CANNAVO' FRANCESCO
4. CASONE SANTI MARIA
5. CILUFFO PIETRO QUIRINO
6. DI SALVO BARTOLOMEO
7. DOLCE FERDINANDO
8. D'URSO ALESSIO
9. FAMA FABIO
10. FONTE ALBERTO F. MARIA - Referente
11. LA BARBERA CARMEN
12. LANZA ANGELA
13. LANZA CHIARA
14. LEONE VALERIA
15. LIPARI PIETRO
16. LO BIONDO MASSIMILIANO

Ester Daina
Bonaccorso Angelo
Cannavo' Francesco

Di Salvo Bartolomeo

Dolce Ferdinando

D'Urso Alessio

Fama Fabio
Fonte Alberto F. Maria
La Barbera Carmen
Lanza Angela
Lanza Chiara
Leone Valeria
Lipari Pietro

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Handwritten notes on the right margin: "par", "R", and a signature.

17. MARTORANA M.ASSUNTA

18. MONTALBANO FRANCESCO

19. MONTALBANO LUIGI

20. MONTI DANIELE

Daniele M

21. PAMPALONE SALVATORE

Salvatore P

22. PUCCIO SALVO

Salvo P

23. RIZZO DAVIDE

David R

24. RIZZO CLAUDIO

Claudio R

25. RIZZO NICOLO'

26. SCIMONE ALESSIA

Alessia S

27. SCIORTINO ELEONORA MARIA

Eleonora Maria Sciortino

28. TOMASINO MARIA CHIARA

Maria Chiara Tomasino

29. VELLA PIETRO

Pietro V

30. VERSACI BENEDETTO

Benedetto V

TITOLARIO 01.03.00
ST1 CONTROLLI AMBIENTALI
STRUTTURA TERRITORIALE TRAPANI

Via San Lorenzo 312 G
90146 - Palermo
tel. 091 598260 - 091 6563582 - fax. 091 6574146
email: riamanila@arpa.sicilia.it
PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it

ARPA SICILIA - Dir. Generale



Tit. 03 02 00 Partenza
Nr. 0003361 Data 23/01/2018

Al Dipartimento Regionale per l'Acqua e i Rifiuti
Servizio 7
dipartimento_acqua_rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Al Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 - Valutazioni ambientali
dipartimento_ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Al Dipartimento Regionale per l'Acqua e i Rifiuti
Servizio 5
dipartimento_acqua_rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani
Servizio Ambiente e Territorio
provincia.trapani@cert.prontop.net

Al Comune di Trapani - VII Settore
settimo.settore@pec.comune.trapani.it

ASP 9 di Trapani - Dipartimento di Prevenzione
dipartimento_prevenzione@pec.asptrapani.it

Alla Trapani Servizi S.p.A
notifiche@pec.trapaniservizi.it


OGGETTO: Gestore IPPC: Trapani Servizi S.p.A, - "Progetto di modifica sostanziale del piano di abbancamento rifiuti dei lotti denominati: "vasca F" e "ampliamento vasca F" della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in c.da Montagnola Cuddia della Borraena in territorio comunale di Trapani - Procedura di modifica sostanziale AIA ex art. 29nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. TRASMISSIONE PARERE ex art. 29 quater comma 6 e Osservazioni ai sensi degli art. 24 comma 3 e art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si conferma il parere favorevole con prescrizioni sul Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art. 29 quater comma 6 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., alle condizioni di cui alla relazione istruttoria redatta da questa Agenzia che si trasmette in allegato e i cui contenuti si intendono interamente richiamati.

In particolare il parere è subordinato alle verifiche degli enti competenti sui possibili effetti della faglia e del dissesto attivo costituito dal fenomeno di erosione accelerata ed inoltre all'attivazione da parte dell'Ente gestore dell'impianto di valorizzazione del biogas.

Alla luce di quelle che saranno le indicazioni che codesto spettabile Dipartimento intende palesare, in merito alle sopra indicate criticità, il parere della scrivente Agenzia potrebbe subire delle modifiche o addirittura essere revocato.

Il Direttore della Struttura
Territoriale di Trapani
(Dott. Chim. A. Carrubba)



Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Carmelo Mazzana)



Il Direttore ST 1
Controlli Ambientali
(Dott. Ing. S. Caldara)



Allegato alla nota prot. n. 3361 del 23.01.2018

Gestore IPPC: Trapani Servizi S.p.A, - "Progetto di modifica sostanziale del piano di abbancamento rifiuti dei lotti denominati: "Vasca F" e "Ampliamento vasca F" della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in c.da Montagnola Cuddia della Borranea in territorio comunale di Trapani - Procedura di modifica sostanziale AIA ex art. 29nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Presa visione della relazione tecnica e degli allegati al progetto di modifica sostanziale del piano di abbancamento rifiuti dei lotti denominati: "Vasca F" e "Ampliamento vasca F" della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in Trapani in c.da Montagnola Cuddia della Borranea, inviata dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. con protocollo n. 7535 del 20.11.17 ed acquisita al protocollo ARPA n°67079 del 20.11.2017, si prende atto:

- della proposta di un aumento dei volumi di rifiuti da abbancare, pari a circa 43.956 m³, che comporterebbe una variazione della quota massima fino a 192,6 m;
- del contenuto della relazione tecnica, presentata dal Gestore, in cui si evince dalla "Carta geologica" e dalla "Carta idrogeologica" che l'intero corpo di discarica viene interessato da una faglia e che, per quanto riguarda il livello di pericolosità e di rischio geomorfologico, il settore della discarica oggetto di ampliamento sia parzialmente interessato da un dissesto attivo dovuto ad erosione accelerata;
- che nonostante tale criticità costituisca una potenziale non conformità rispetto a quanto previsto nell'allegato 1 paragrafo "Impianti per Rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi - 2.1 ubicazione" del D. Lgs. 36/2003, "con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopra descritti (ovvero dove processi geologici o faglie possono compromettere l'integrità della discarica)". Inoltre, dalla lettura della relazione Tecnica, non è chiaro come venga presa in considerazione la suddetta criticità nei calcoli di verifica di stabilità, né si giustifica la scelta dei parametri di calcolo (per il suolo, i rifiuti già abbancati e quelli da abbancare) e delle sezioni rappresentative tra cui non è inclusa quella corrispondente alla superficie di contatto tra l'abbancamento del "Lotto F" e l'abbancamento dell' "Ampliamento Lotto F").

Per quanto sopra si ritiene debba essere acquisita specifica valutazione da parte del competente Ufficio del Genio Civile.

Per quanto di competenza relativamente agli Impianti IPPC, questa Agenzia esprime il proprio parere di competenza ai sensi dell'art 29 *quater* c. 6 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. sul Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC). Poiché le modifiche richieste dai proponenti non apportano variazioni sui presidi ambientali esistenti, il PMC non subirebbe delle modifiche significative sull'impostazione finale, pertanto si ritiene di confermare il parere favorevole già espresso sul documento de quo con le seguenti prescrizioni:

- che venga verificata la stabilità nel tempo della discarica predisponendo un sistema di monitoraggio attraverso il quale si possa tempestivamente riscontrare una eventuale variazione della stabilità del corpo rifiuti e del terreno;
- che venga verificato che il sistema di regimentazione delle acque meteoriche, convogliamento e smaltimento delle stesse, risulti adeguato o debba essere implementato tenendo conto dell'incremento del volume di rifiuti da abbancare; a tale riguardo gli elaborati grafici delle sezioni devono essere opportunamente rivisti dando evidenza dell'ubicazione del canale di gronda;

- si dovrà sottoporre a controllo l'attuale sistema di captazione e raccolta/smaltimento finale del percolato, e valutare una eventuale implementazione del sistema con un dispositivo attraverso cui è possibile tener sotto controllo la formazione dello stesso (contatore volumetrico). Sarà necessario, al fine di scongiurare tracimazioni sui terreni interni ed esterni alla discarica, stimare l'eventuale aumento di percolato che il nuovo stato della discarica potrebbe generare e di conseguenza valutare se implementare la capacità di contenimento delle vasche di raccolta o semplicemente incrementare le frequenze di smaltimento;
- per il biogas, allo stesso modo, dovrà esser predisposto un incremento della frequenza di monitoraggio di formazione nonché un suo successivo riutilizzo;
- dovranno essere intensificati i controlli, durante tutte le vari fasi di operatività della discarica, delle emissioni di polveri e delle sostanze odorigene e quindi migliorati i sistemi di abbattimento;
- che il PMC venga revisionato nei 30 giorni successivi all'emanazione del decreto di autorizzazione al fine di integrarlo con le suddette prescrizioni e con le eventuali prescrizioni contenute nei pareri espressi dai differenti Enti partecipanti alla CdS o contenute nel decreto stesso;
- che venga attivato da parte dell'Ente gestore l'impianto di valorizzazione del biogas presso la discarica. Ciò appare indifferibile, in quanto già evidenziato nel parere di competenza dell'ARPA relativo all'istanza di rilascio AIA per il progetto di ampliamento del lotto F e prescritto dall'Autorità competente nel D.D.G. n. 1391 del 15/09/2014. In alternativa, ove vi fossero motivi ostativi al recupero energetico, l'Ente gestore, come previsto nel PMC, dovrà attivare nel più breve tempo possibile (30 giorni) la termodistruzione in torcia previa depurazione del biogas.

Gruppo Istruttore
RUO Monitoraggi della ST di TP
(Dott. Chim. L. Gentile)



CTPE – ST1 Controlli Ambientali
(Dott. Chim. R. La Mantia)

